

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FOGGIA

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI COMANDI PRESSO ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE DEL PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO A TEMPO INDETERMINATO

(emanato con D.R. n. 808, prot. n. 13760-I/3 del 02.07.2010)

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina la concessione del nulla osta al comando del personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato dell'Università degli Studi di Foggia presso altre Amministrazioni Pubbliche.
2. Per comando s'intende quell'istituto introdotto con l'art. 56 del T.U. n. 3/1957, mediante il quale il dipendente pubblico di ruolo può prestare temporaneamente la propria attività lavorativa presso un'Amministrazione diversa da quella di appartenenza. L'Amministrazione che utilizza il dipendente rimborsa all'Amministrazione di appartenenza del medesimo l'onere relativo al trattamento economico fondamentale e dispone, invece, direttamente l'erogazione del trattamento economico accessorio.

Articolo 2

Procedura per il rilascio delle autorizzazioni

1. Al fine di favorire la mobilità e l'arricchimento professionale del personale tecnico-amministrativo, il Direttore Amministrativo può autorizzare ogni anno, compatibilmente con le esigenze organizzative, il comando di un numero massimo di dipendenti, preventivamente determinato con apposito provvedimento, non superiore al 10% del personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato in servizio al 31 dicembre dell'anno precedente.
2. Il suddetto numero massimo annuo di comandi, al netto di quelli già in atto, può essere disposto sulla base di quote trimestrali.
3. In presenza di richieste da parte di Pubbliche Amministrazioni, il competente Ufficio dell'Amministrazione centrale provvede, trimestralmente, agli adempimenti propedeutici al rilascio delle autorizzazioni secondo i tempi di seguito indicati:

Periodo di riferimento	Richieste di comando da parte di altre P.A.	Formulazione della graduatoria	Decorrenza del comando
1° trimestre	dal 1° dicembre al 28 febbraio	entro il 10 marzo	1° aprile
2° trimestre	dal 1° marzo al 31 maggio	entro il 10 giugno	1° luglio
3° trimestre	dal 1° giugno al 31 agosto	entro il 10 settembre	1° ottobre
4° trimestre	dal 1° settembre al 30 novembre	entro il 10 dicembre	1° gennaio

4. L'eventuale quota non utilizzata, a causa di un insufficiente numero di domande pervenute, integra la quota del trimestre successivo.

5. Le autorizzazioni hanno validità per un periodo non superiore a tre anni, ivi comprese le eventuali proroghe che dovessero nel tempo intervenire. Sono fatte salve le disposizioni speciali in materia previste dalla legge.

Articolo 3 **Criteri di valutazione**

1. Nel caso in cui le domande pervenute risultino in numero superiore ai comandi autorizzabili nel periodo di riferimento, le domande stesse saranno valutate da un'apposita Commissione, che provvederà a stilare graduatorie trimestrali, in relazione alle condizioni di famiglia, di salute ed economiche dei dipendenti interessati, sulla base dei seguenti criteri e secondo l'ordine di seguito indicato:
 - a) ricongiungimento al nucleo familiare per le situazioni tutelate dalla Legge 10 marzo 1987, n. 100;
 - b) situazioni di gravi infermità del dipendente o dei componenti il nucleo familiare, ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104;
 - c) ricongiungimento al nucleo familiare per le situazioni tutelate dall'art. 42 bis del D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151;
 - d) dimensione del nucleo familiare, con preferenza, a parità di condizione, per i nuclei in cui siano presenti figli di età inferiore a otto anni;
 - e) maggiore anzianità di servizio presso l'Università degli Studi di Foggia;
 - f) minore capacità reddituale del nucleo familiare.
2. A parità di condizioni la preferenza è determinata secondo il seguente ordine:
 - a) maggiore anzianità di servizio presso una Pubblica Amministrazione;
 - b) maggiore età anagrafica.
3. All'uopo, il Direttore Amministrativo nomina una Commissione di valutazione, composta da:
 - il Responsabile del Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane o un suo delegato, con funzioni di Presidente;
 - il Responsabile dell'Ufficio cui affidata la gestione del procedimento o un suo delegato, con funzioni anche di segretario verbalizzante;
 - un rappresentante del personale tecnico-amministrativo, individuato sulla base delle designazioni espresse dalle Organizzazioni sindacali
 - un rappresentante del personale tecnico-amministrativo, individuato sulla base delle designazioni espresse dalla RSU.
4. Il mandato della Commissione ha la durata di un anno.

Articolo 4 **Formazione e validità della graduatoria**

1. La graduatoria sarà approvata con Decreto del Direttore Amministrativo e dovrà contenere i nominativi di tutti coloro per i quali siano pervenute richieste di comando, con l'indicazione delle autorizzazioni rilasciate.
2. Alla stessa viene assicurata adeguata pubblicità mediante pubblicazione sul sito web dell'Università degli Studi di Foggia e mediante comunicazione, a mezzo mail, a tutti i soggetti interessati. Da tale data decorrerà il termine di 7 giorni a disposizione dei candidati per presentare eventuali osservazioni alla Commissione di valutazione.
3. La graduatoria è valida per un periodo di tre mesi.
4. Qualora nel suddetto periodo di validità uno o più soggetti inseriti in graduatoria rinuncino al beneficio si provvederà allo scorrimento della graduatoria stessa per un corrispondente numero di posizioni.